



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 33030 Campoformido (UD)

tel 0432 / 653518 – fax 0432 / 663581

CF 80004790301 – P.I. 00485010300

Sito: www.comune.campoformido.ud.it

e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. (*Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*)

Approvato con deliberazione C.C. N. 53 del 20 dicembre 2011



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 33030 Campoformido (UD)

tel 0432 / 653518 – fax 0432 / 663581

CF 80004790301 – P.I. 00485010300

Sito: www.comune.campoformido.ud.it

e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

1. E' istituita nel Comune di Campoformido, ai sensi dell' art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) e succ. mod. ed int., l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è fissata annualmente, entro il limite massimo previsto dalla legge statale ed entro il termine previsto dalla Legge Regionale per l'approvazione del bilancio di previsione, (salvo diversi termini legislativamente stabiliti), con apposita deliberazione consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di fissazione dell'aliquota, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

4. La deliberazione di fissazione dell'aliquota è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo diverso termine legislativamente stabilito.

5. La deliberazione è efficace dal momento della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'Economia, individuato con Decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Fiscali 31 maggio 2002.

6. Tutti i provvedimenti comunali e ministeriali relativi all'applicazione dell'addizionale sono pubblicati nel sito internet del Comune di Campoformido e ad essi è assicurata la più ampia diffusione.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono le persone fisiche titolari di redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F., aventi il domicilio fiscale nel Comune di Campoformido alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale è applicabile l'addizionale.

ARTICOLO 4 – VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006 e succ. mod. ed int.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui al precedente art. 2, sia effettuata entro il termine a tal fine stabilito dalla legge statale ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 33030 Campoformido (UD)

tel 0432 / 653518 – fax 0432 / 663581

CF 80004790301 – P.I. 00485010300

Sito: www.comune.campoformido.ud.it

e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

pubblicazione successiva al predetto termine.

3. In caso di tardivo o mancato versamento degli acconti e dei saldi dell'addizionale, si applicano sulle somme dovute gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza al saldo.

ARTICOLO 5 – CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. In materia di controllo, accertamento e riscossione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di imposte sui redditi.

2. Le violazioni degli obblighi di versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono soggette alle medesime sanzioni previste in materia di I.R.P.E.F. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi e nei limiti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente.

ARTICOLO 6 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di imposte sui redditi, nonché, in quanto compatibili, le previsioni del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

ARTICOLO 7 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, qualora, alla data di scadenza del termine di versamento del primo acconto dell'addizionale dovuta per l'anno 2012, non fosse stato attribuito il codice tributo relativo all'addizionale stessa, il termine medesimo sarà prorogato di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del codice.

Campoformido, li ___/___/_____